



Oggetto: Accreditamento delle strutture formative. Applicazione delle disposizioni della D.G.R. n. 974/2008 alle iniziative formative autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 16/90 e s. m.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro, nel quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO la proposta del dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione resa in forma palese riportata a pag. 1

DELIBERA

- 1) di stabilire che le disposizioni previste dalla delibera n. 974 del 16/07/2008 si applicano anche alle iniziative formative autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 16/90 e s. m., che avranno inizio a partire dalla data di adozione del presente atto e che le irregolarità riferibili alla realizzazione di tali attività, unitamente alle relative penalizzazioni, sono riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- DM MLPS 166/2001 del 25/05/01, ad oggetto: Disposizioni in materia di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale.
- LEGGE REGIONALE n. 16 del 26/03/1990 ad oggetto: Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale.
- D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 ad oggetto: L. 196/97 – Art. 17. Approvazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM).
- D.G.R. n. 2164 del 18/09/2001 ad oggetto: D.M. n. 166/2001. D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 – Approvazione delle procedure operative in materia di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche.
- D.G.R. n. 1449 del 28/10/2003 ad oggetto: Accreditamento delle strutture formative della Regione Marche. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 e alla D.G.R. n. 2164 del 18/09/2001.
- D.G.R. n. 721 del 13/06/2005 ad oggetto: DGR n. 62/2001 – DGR n. 2164/2001 – DGR n. 1449/2003. Applicazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento alle strutture che erogano iniziative formative di cui all'art. 10 comma 2 della L.R. 16/90 e successive modifiche
- D.G.R. n. 1071 del 19/09/2005 ad oggetto: D.M. 174/2001. Standard minimi di competenze professionali – Approvazione del Regolamento integrativo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM) di cui alla D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 e integrazione alla D.G.R. 2164/2001.
- D.G.R. n. 868 del 24/07/2006 ad oggetto: DGR n. 62/2001 e n. 2164/2001 e successive integrazioni e modifiche. DGR n. 1071/2005. Revisione dei requisiti di accreditamento delle strutture formative.
- D.G.R. n. 974 del 16/07/2008 ad oggetto: DGR n. 62/2001. Integrazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche.



B) MOTIVAZIONE

Il Decreto del Ministero del Lavoro n.166 del 25.5.2001 ha stabilito che i soggetti che organizzano ed erogano attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche sono tenuti ad accreditarsi secondo i parametri e i requisiti individuati dalle singole Regioni.

L'accREDITAMENTO è pertanto un atto con cui l'amministrazione pubblica competente - Regione - riconosce ad un soggetto la possibilità di proporre e realizzare azioni di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche. La procedura intende assicurare che l'offerta formativa provenga da soggetti prequalificati al fine di garantire l'efficacia degli interventi.

Nella nostra Regione a seguito dell'adozione del Regolamento istitutivo del *Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche- DAFORM* - (D.G.R. n. 62/2001) e dell'approvazione delle procedure attuative (D.G.R. n. 2164/2001), a far data dal 01/07/2002 le attività formative finanziate con risorse pubbliche possono essere erogate esclusivamente da soggetti accreditati.

In una logica di progressivo innalzamento del livello qualitativo di tutta l'offerta formativa del territorio regionale, il 13/06/2006 è stata approvata la delibera n. 721 che ha esteso l'obbligo di accreditamento anche per l'attuazione delle iniziative formative autorizzate di cui all'art. 10 comma 2 della L.R. 16/90 e s. m. , cioè è stato esteso l'obbligo di accreditamento anche per la realizzazione degli interventi formativi "a pagamento" autorizzati, in base al sopracitato art. 10, esclusivamente dalle amministrazioni provinciali.

Successivamente all'adozione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative sono state approvate disposizioni integrative ed in particolare, nell'intento di perseguire un costante miglioramento dei processi formativi finanziati con risorse pubbliche, tenuto anche conto delle disposizioni contenute nel POR Marche 2007-2013, il 16/07/2008 è stata approvata la delibera n. 974 che ha introdotto un ancor più stretto collegamento tra lo status di soggetto accreditato e la puntuale osservanza delle regole stabilite dal *Manuale per la gestione e rendicontazione dei progetti* (D.G.R. n. 975/2008), al fine di stimolare gli enti ad una ottimizzazione delle procedure e dare nel contempo maggior valore ai soggetti che gestiscono correttamente le attività. In sostanza con la delibera 974 sono state determinate le sanzioni che vengono applicate in caso di mancato rispetto delle regole di attuazione delle attività formative finanziate stabilite dal *Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti* approvato con D.G.R. 975/2008.

La delibera 974/2008, infatti, ha introdotto un sistema a punti, secondo il quale ai soggetti formativi accreditati è assegnato un "monte crediti" che viene decurtato in caso di accertamento di irregolarità nell'attuazione delle attività realizzate con risorse pubbliche ed ha stabilito che il soggetto accreditato permane pertanto nel sistema di accreditamento se assolve tutti i requisiti di qualità fissati dal Regolamento e se non esaurisce il "monte crediti". Inoltre, in aggiunta al "monte crediti" standard, al soggetto formativo può essere attribuito un "monte crediti" aggiuntivo pari a massimo 10 punti, connesso alla corretta gestione degli interventi formativi. Il "monte crediti" complessivo è pertanto pari a massimo 40 punti.

Le irregolarità che comportano sottrazione di punti corrispondono al mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti.



In seguito all'adozione della delibera 974/2008 le Amministrazioni Provinciali hanno avanzato la proposta di applicare le disposizioni ivi previste non solo in caso di riscontro di irregolarità nella gestione dei corsi finanziati con risorse pubbliche, ma anche in caso di irregolarità accertate nella gestione degli interventi formativi autorizzati ai sensi dell'art. 10 della L.R. 16/90 e s.m., dei quali le Province stesse hanno la diretta competenza in quanto tali corsi, in osservanza di quanto disposto dal suddetto art. 10 della L.R. 16/90, vengono di fatto assoggettati al controllo del rispetto delle medesime regole di gestione dei corsi finanziati (es. controllo della presenza degli allievi in formazione come stabilito da calendario, controllo del rispetto della normativa in materia di sicurezza per quanto riguarda i locali dove viene erogata l'attività, controllo della presenza dei registri delle lezioni in aula, ecc).

A tal proposito si richiamano i commi 2) e 3) dell'art. 10 della L.R. 16/1990 che espressamente recitano:

2. *Chiunque intenda realizzare iniziative di formazione professionale volte al rilascio di attestati di qualifica validi ai fini del collocamento, può chiederne autorizzazione all'ente delegato competente per territorio.*

3. *L'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni da parte del richiedente:*

- *disponibilità di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;*
- *utilizzo di docenti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa statale e regionale;*
- *ordinamenti didattici conformi a quelli previsti dalla vigente disciplina per le attività finalizzate al rilascio di attestati di qualifica validi ai fini del collocamento;*
- *svolgimento delle prove d'esame in conformità alla normativa vigente per le attività formative programmate dalla Regione;*
- *sottoposizione al controllo dell'ente delegato, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, ai fini dell'accertamento della esistenza delle predette condizioni.*

Preso atto della proposta delle Amministrazioni provinciali e considerato che la delibera n. 721/2006 ha esteso l'obbligo di accreditamento anche per l'attuazione delle iniziative formative autorizzate di cui all'art. 10 comma 2 della L.R. 16/90 e s. m. , in quanto tali corsi prevedono il rilascio di attestati di qualifica come i corrispondenti corsi finanziati con risorse pubbliche e debbono pertanto essere ugualmente salvaguardati gli standard di qualità fissati per i corsi finanziati con risorse pubbliche, si propone che le disposizioni di cui alla delibera n. 974/2008 si applichino anche alle iniziative formative autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali previste dall'art. 10 comma 2 della L.R. 16/90 e s. m. che avranno inizio a partire dalla data di adozione del presente atto e che le irregolarità che comportano penalizzazioni in ordine alla realizzazione di tale attività sono riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Del presente atto ne è stata data informativa alla CRL nella seduta del 9 giugno 2009.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

C) PROPOSTA

Si propone, pertanto, l'adozione della deliberazione avente ad oggetto:

Accreditamento delle strutture formative. Applicazione delle disposizioni della D.G.R. n. 974/2008 alle iniziative formative autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 16/90 e s. m.

Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Paola Micheli)

VISTO

Il Dirigente della P.F.
F.S.B. e Formazione
(Dott. Tarcisio Violoni)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Mauro Terzoni)

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Segretario della Giunta Regionale
(Dott. Bruno Brandoni)



ALLEGATO A

Descrizione irregolarità	Penalizzazioni in caso di primo accertamento di irregolarità	Penalizzazioni in caso di accertamenti di irregolarità successivi al primo	Note esplicative	Rif. Manuale
Delega dell'attività in assenza di autorizzazione da parte della P.A.	- 4	- 8		Par. 2.5.1
Ammissione al percorso formativo di allievi non in possesso dei requisiti richiesti	- 3	- 5	Si applica in caso di ammissione al percorso formativo di uno o più allievi non in possesso dei requisiti stabiliti dal progetto autorizzato.	Par. 1.6.3
Mancato riscontro della presenza degli allievi in formazione (aula, stage, ecc.) come da calendario accertata in fase di controllo	- 8	- 15		Par. 1.6.3
Violazioni della normativa in materia di sicurezza per quanto riguarda i locali dove viene erogata l'attività	- 4	- 8	Si applica in caso di accertamento di una delle irregolarità di seguito elencate: - assenza del certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato dalla competente autorità; - presenza del certificato di idoneità igienico sanitaria dei locali privo del numero massimo di allievi; - presenza, nei locali formativi, di un numero di allievi maggiore rispetto al numero riportato nel certificato di idoneità igienico sanitaria.	Par. 1.1.1
Inadeguatezza/non corrispondenza a quanto previsto nel progetto delle attrezzature utilizzate durante il percorso formativo	- 3	- 5	Si applica in caso di mancato riscontro della messa a disposizione degli allievi delle attrezzature previste nel progetto in termini quantitativi e/o qualitativi	Par. 1.1.1



seduta del 15 GIU 2009

pag.

delibera 987

8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Mancata messa a disposizione degli allievi del materiale didattico e quant'altro previsto dal progetto	- 3	- 5	Si applica in caso di mancato riscontro della messa a disposizione degli allievi del materiale didattico, di consumo, indumenti protettivi e quant'altro previsto nel progetto in termini quantitativi e/o qualitativi	Par. 1.1.1
Assenza dei registri delle lezioni in aula o gravi irregolarità nella compilazione	- 8	- 15	Si applica in caso di assenza del registro delle lezioni in aula e, se il registro è presente, si applica in caso di accertamento di una o più irregolarità di seguito elencate: - mancata vidimazione da parte della P.A.; - cancellature e correzioni che non consentono la lettura di quanto scritto in precedenza; - fogli strappati.	Par. 1.9.1
Assenza dei registri dell'attività FAD e/o dello stage (schede stage) o gravi irregolarità nella compilazione	- 2	- 4	Si applica in caso di assenza del registro dell'attività FAD e/o dello stage (schede stage) e, se il registro è presente, si applica in caso di accertamento di una o più irregolarità di seguito elencate: - mancata vidimazione da parte della P.A.; - cancellature e correzioni che non consentono la lettura di quanto scritto in precedenza; - fogli strappati	Par. 1.9.1
Mancato invio della preventiva comunicazione di variazione del progetto	- 2	- 4	Si applica per ogni variazione apportata al progetto in assenza di preventiva comunicazione alla P.A., sebbene la variazione rientri tra quelle soggette a comunicazione ai sensi delle disposizioni stabilite dal Manuale per la gestione e rendicontazione dei progetti formativi di seguito elencate: - calendario; - partecipanti.	Par. 1.11



Mancato invio della preventiva richiesta di autorizzazione di variazione del progetto	- 4	- 8	Si applica per ogni variazione apportata al progetto in assenza di preventiva autorizzazione della P.A., sebbene la variazione rientri tra quelle soggette ad autorizzazione ai sensi delle disposizioni stabilite dal Manuale per la gestione e rendicontazione dei progetti formativi di seguito elencate: - contenuti specifici; - durata del progetto; - struttura del progetto (azioni, moduli, fasi, singole unità capitalizzabili, ecc); - sede delle attività	Par. 1.11
Mancato pagamento del personale impegnato nelle attività formative	- 3	- 5	Si applica per ogni soggetto non integralmente pagato entro 120 giorni successivi al termine dell'attività progettuale	Par. 2.2.2
Mancato pagamento dei fornitori di beni e/o servizi	- 3	- 5	Si applica per ogni soggetto non integralmente pagato entro 120 giorni successivi al termine dell'attività progettuale	Par. 2.2.2
Mancato rispetto di ogni altro adempimento, diverso dai precedenti, previsto dal Manuale di cui alla DGR 975/2008 al paragrafo 1.1.1 punti: a), b), c), i), j), l), m), q), s), u), v), z) e al paragrafo 1.5 punti a), b), c), d), e), f)	- 3	- 5	Si applica per ogni adempimento non rispettato. La previsione della lettera c) del paragrafo 1.5 è riferita alla verifica del possesso dei requisiti indicati nel progetto autorizzato e non alla individuazione della fascia di appartenenza	Par. 1.1.1 - Par 1.5